

dottore forestale **Tito Angelini**
Esperto in Pianificazione e Gestione degli Ecosistemi forestali
Consulenza Tecnica Forestale, Agraria, Ambientale

81016 Piedimonte Matese (CE), Via A. Moro - Domus Rossa - scala A
tel e fax: 0823784264 e-mail: ilforestale@teletu.it



Comune di Longano (IS)

L. R. 18/01/2000 n° 6

PROGETTO DI ASSEGNO AL TAGLIO E STIMA DEL BOSCO

“Monte Civita” – particella forestale 45

Capitolato d'oneri

Piedimonte Matese, 01/10/2020

Il tecnico
dott. for. Tito Angelini

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO "VALLE POMPEI" IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LONGANO (IS)

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Ente che effettua la vendita e forme di vendita

Il Comune di Longano (IS), in esecuzione della Deliberazione di Giunta n° 58 del 03/12/2019, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco in epigrafe, assegnato al taglio dal dottore forestale Tito Angelini con verbale in data 01/10/2020. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi degli Artt. 36 e 37 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art. 2

Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo, partendo dal prezzo di base di € 23.213,45 (euro ventitremiladuecentotredici/45), oltre IVA.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna al prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice, all'atto della consegna, garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3

Materiale posto in vendita e confini del lotto

Il materiale posto in vendita è radicato nella particella forestale 45 ed è costituito da circa 1.045 mc di materiale legnoso, identificati in n° 555 piante di alto fusto di faggio, di cui n° 515 di diametro superiore a cm 18 e n° 40 di diametro inferiore a cm 18. Su tali soggetti è stata praticata una specchiatura al ceppo ove sono stati apposti i segni identificativi delle singole piante.

Gli alberi superiori a cm 18 hanno, sulla specchiatura:

- l'impronta del martello forestale recante la sigla "A.T. CE 134";

- numerazione progressivamente crescente, dal n° 1 al n° 515 incluso, in vernice rossa.

Gli alberi inferiori a cm 18 hanno, sulla specchiatura:

- l'impronta del martello forestale recante la sigla "A.T. CE 134";
- una crocetta (X) in vernice rossa.

Il bosco è individuato dai seguenti confini:

EST	Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 18, terreni pascolivi comunali ed anche privati.
NORD	Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 11. Tra le due particelle corre la strada Strada comunale dell'acquedotto di Monteroduni.
OVEST	Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 16.
SUD	Confine con terreni pascolivi comunali dello stesso Comune di Longano.

Art. 4

Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla gara il concorrente deve presentare:

1) Una dichiarazione in carta semplice con la quale attesti:

- di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato che accetta incondizionatamente agli effetti tutti dell'art.1341 C.C.;
- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con l'indicazione del tipo di attività svolto e del numero di iscrizione;
- di essere idonea a concorrere all'esperienza d'asta per il lotto messo in vendita, salvo diverse disposizioni attuative che dovessero scaturire dall'art.16 della L.R. 18 gennaio 2000, n° 6 per le Ditte residenti nella Regione Molise;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali;
- la propria ragione sociale e, nel caso, la composizione della Società e che la stessa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, cessazione di attività, regolamento giudiziario, le generalità complete di tutti i nominativi se trattasi di Società in accomandita semplice, degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri

- tipi di Società. Si dovrà inoltre dichiarare se a proprio carico sia in corso alcuna delle procedure sopraelencate, aperte in virtù di sentenze o decreti negli ultimi cinque anni e non risultano ricorsi di fallimento;
- la propria posizione presso il Casellario Giudiziale:
 - a) per le imprese individuali: del titolare della Ditta;
 - b) per le Società: di tutti i componenti, se trattasi di Società in nome collettivo; di tutti gli accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice; di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per gli altri tipi di società;
 - di non trovarsi nei casi di esclusione di cui all'art.24 della direttiva CEE 93/37 del 14/06/93.
- 2) la copia fotostatica di un documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i della precedente dichiarazione;
- 3) la cauzione provvisoria di € 2.321,34 (euro duemilatrecentoventuno/34), pari al 10% dell'importo a base di gara, da prestarsi in uno dei modi che saranno specificati nel relativo bando di gara.

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di Aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di progetto, di rilievi e di collaudo non che qualunque ulteriore spesa necessaria per soddisfare le esigenze tecniche ed amministrative connesse col taglio, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che sarà indicata dall'Ente gestore, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non fosse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 13, ultimo comma, del presente Capitolato; nel caso di mancata stipula del contratto, da parte dell'impresa, sarà inoltre incamerata una quota del deposito provvisorio, eseguito per concorrere alla gara, pari al 2 % dell'importo a base d'asta;

- 4) l'offerta, espressa sia in cifre sia in lettere, in aumento sul prezzo base indicato nel bando, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante;
- 5) una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

L'Ente, prima della stipula del contratto, si riserva di accertare la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara presso gli Enti, Istituti ed Uffici interessati, sia nei confronti dell'aggiudicatario che delle altre Ditte che hanno concorso alla gara medesima.

Dichiarazioni mendaci comporteranno, ovviamente, le relative implicazioni penali.

Art. 6

Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere,

- o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7

Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8

Obblighi dell'aggiudicatario

Per l'utilizzazione del materiale legnoso di cui al presente capitolato, non è stato redatto il piano di sicurezza non ricorrendo le condizioni di cui all'art.3 del D.L.vo 14/08/96 n° 494. Ciò non esime comunque l'aggiudicatario dal rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle norme vigenti, nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti, per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

Art. 9

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi verso l'Ente proprietario, il quale invece non vincolato sino a quanto l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. La stipula del contratto è soggetta alla preventiva acquisizione della certificazione "antimafia".

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 10

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione da redigersi in carta libera e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quanto approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario sarà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del

contratto, domicilio, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 11

Deposito cauzionale

Al momento dell'aggiudicazione o, al più tardi, entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire a favore dell'Ente appaltante una cauzione pari al 10% dell'importo del contratto, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

La cauzione dovrà essere prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10/06/1982, n° 348. L'esonero della cauzione subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 12

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art.10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto, dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 13

Consegna del lotto boschivo

Dopo la sottoscrizione del contratto di vendita, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla aggiudicazione, l'Ente fisserà la data, nel termine massimo di trenta giorni, in cui il proprio incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento della prima rata, procederà alla consegna del lotto boschivo. L'incaricato dell'Ente darà atto nel relativo verbale, firmato dall'aggiudicatario e da due testimoni, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art.16. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi, nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti alla consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata della utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato, decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica della approvazione dell'aggiudicazione, anche se la

consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale definitivo. L'Ente comunicherà l'avvenuta consegna al C.F.S. per la vigilanza e quant'altro di sua competenza.

Art. 14

Versamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente secondo le modalità stabilite con apposito atto deliberativo. In caso di ritardo o di difformità decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente Art. 13.

Art. 15

Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Coordinamento Provinciale del C.F.S. e alla Stazione Forestale competente il giorno il cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art. 16

Termine del taglio

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 12 (dodici) mesi dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro la stessa data, salvo eventuali proroghe concesse a termini dall'art. 18.

Art. 17

Proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 18

Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, un mese prima dello scadere dei termini stessi, al Comune di Longano cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da stabilirsi a cura dell'Ente stesso, commisurato all'entità del materiale legnoso rimasto nel lotto.

Art. 19

Divieto di sub-appalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.

L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 20

Rispetto alle leggi forestali

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 21

Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Carabinieri Forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario nonché, di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la demarcazione (per quanto possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazioni ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Carabinieri Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 22

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 23

Epoca e modalità del taglio

Il taglio, da effettuare a perfetta regola d'arte, dovrà essere eseguito a norma degli artt. 4-5-6 e 7 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare, il più possibile, in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. In ogni caso, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art. 24

Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise o tagliate in epoca di divieto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare.

Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che contrassegna la pianta martellata, in colore indelebile, man mano che si procede con il taglio.

Qualora, per cause accidentali non imputabili a dolo o a colpa degli operatori, durante l'abbattimento, l'impronta del martello o il numero risultassero danneggiati o rimossi, oltre alla trascrizione di cui sopra, dovrà essere recuperata e fissata inamovibilmente sulla sezione la parte di legno riportante la specchiatura originaria.

Per violazione delle prescrizioni sopra elencate, sono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- € 10,00 (euro dieci/00) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile o non recuperata e fissata su ceppo;
- € 5,00 (euro cinque/00), per ogni mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- € 5,00 (euro cinque/00) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti disposizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ceppaia recisa, nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Decorsi venti giorni dalla notifica dell'accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra senza che l'aggiudicatario abbia provveduto al loro adempimento, questi è obbligato a versare all'Ente proprietario il corrispettivo della/e penalità, che verrà incamerato a titolo definitivo dall'Ente.

Art. 25

Indennizzo per tagli irregolari ed abusivi

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti a pratica dagli Carabinieri Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta, non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura agli effetti degli artt. 134 e seg. del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 e successive modifiche.

Art. 26

Sospensione del taglio

Il Comando Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata a. r. all'aggiudicatario, il taglio ed anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Carabinieri Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme tecniche ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme tecniche e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Carabinieri Forestali salvo ratifica del Comando Gruppo provinciale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente Art. 12. In ogni caso, l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima provvisoria del Comando Gruppo provinciale predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 27

Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia.

Secondo quanto previsto dalla DGR n. 908 del 19 dicembre 2011 della Regione Molise, il materiale non avente valore mercantile proveniente dalle lavorazioni boschive ed avente un diametro massimo di 3 cm può essere rilasciato in bosco e sparso in maniera uniforme sulla superficie stessa al fine di consentire un apporto di materiale organico al suolo.

Il materiale con dimensione superiore a 3 cm di diametro, sia proveniente dalle fustaie che dai cedui, deve essere allontanato dalla tagliata e concentrato negli spazi liberi.

Per ogni ara o sua frazione di superficie non ripulita si applicherà una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00).

Art. 28

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tener sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in modo che vi si possa transitare

- liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
 - 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, etc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; in caso di inosservanza pagherà le spese necessarie per il ripristino;
 - 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie etc.

Art. 29

Costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle o rimuoverle allo spirare del termine stabilito con l'art. 16 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 30

Carbonizzazione

La carbonizzazione del materiale legnoso è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia.

Art. 31

Divieto di apertura di nuove vie o di nuove aie carbonili - Penalità

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che all'occorrenza, saranno indicate dai Carabinieri Forestali competenti per territorio.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio forestale. Per ogni ettometro o frazione di ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 100,00 (euro cento/00). Per ogni ettometro di via non riconquagliata nelle assolcature creatasi durante l'esbosco, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00).

Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, pagherà una penale di € 15,00 (euro quindici/00).

Art. 32

Novellame

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame esistente. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato, il deliberatario pagherà una penale di € 30,00 (euro trenta/00) se il

danno è da ritenersi inevitabile e di € 50,00 (euro cinquanta/00), se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art. 33

Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Comando Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali, in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione al Comando Gruppo.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico abilitato designato dall'Ente medesimo. La visita di collaudo avverrà entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata ed il verbale di collaudo sarà redatto entro due mesi dalla visita.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire alla visita del collaudo alla quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

Art. 34

Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 35

Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art. 25. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 36

Assicurazione operai

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è

subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 37

Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né, oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

Art. 38

Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 39

Svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 36 e 38.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente atto.

Art. 40

Infrazioni non previste

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 41

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 42

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente capitolato, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

“agli effetti tutti dell’art. 1341 cod. civ., il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione del Capitolato che intende come qui riportato e che accetta tutto specificatamente”.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 43

Piante da escludere dal taglio

L’aggiudicatario ha l’obbligo di riservare dal taglio:

- n. 51 alberi lasciati lungo i confini e segnati con doppio anello in tinta rossa;
- tutte le piante di agrifoglio presenti in bosco;
- tutti gli alberi privi di specchiatura, numerazione e martellata al ceppo.

ART. 44

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a € 50,00 (euro cinquanta/00) e la prima non potrà essere superiore a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Art. 45

A garanzia degli obblighi di cui all’art. 28 l’aggiudicatario costituirà un congruo deposito cauzionale a favore dell’Ente proprietario, che ne fisserà l’importo.

Art. 47

E’ fatto divieto di coprire qualsiasi ceppaia tagliata con residui di lavorazione o altro materiale. Per ogni ceppaia che si rinverrà coperta si applicherà una penale di € 15,00 (euro quindici/00).

Art. 48

Ai sensi dell’art. 7, comma n. 7, della Legge regionale 18 gennaio 2000, n° 6, dall’introito derivante dalla vendita del bosco dovrà essere prelevato e accantonato, su apposito capitolo di bilancio dell’Ente, almeno il 10% dello stesso, da utilizzare per il miglioramento del patrimonio forestale.

Art. 49

All’interno dell’area assegnata al taglio, è fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi oggetto estraneo al bosco, di qualsivoglia materiale costituito, come (a titolo indicativo e non esaustivo) taniche per prodotti petroliferi, contenitori per alimenti e/o bevande, parti di macchine operatrici, ecc.

Per ogni singolo residuo rinvenuto, in fase di collaudo, si applicherà una penale di € 10,00 (euro dieci/00).

Piedimonte Matese,

Il tecnico
dott. for. Tito Angelini

Longano, _____

FIRMA DELLE PARTI

Il Responsabile U.T.C. _____

L'aggiudicatario _____